

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 469-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9^a Commissione permanente (Agricoltura) del Senato della Repubblica
nella seduta del 6 dicembre 1972*

*modificato dalla 11^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera
dei deputati nella seduta del 21 febbraio 1973 (V. Stampato n. 1328)*

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(NATALI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1^o marzo 1973*

**Concessione di un contributo straordinario
in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È autorizzata la concessione, in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione, di un contributo straordinario di lire 790 milioni destinato a dotare l'Istituto stesso di una propria sede.

Il contributo di cui al precedente comma è stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 2.

All'onere di lire 790 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte a carico del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

All'onere di lire 790 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte a carico del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Identico.